

REGOLAMENTO GENERALE PER GLI ARCHIVI COMUNALI

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1- FUNZIONE DELL' ARCHIVIO

Ai sensi del D.lg. 29/10/1999, n. 490 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'Amministrazione Comunale di Masi Torello individua nell'Archivio, una funzione essenziale per garantire la certezza, la semplificazione e la trasparenza dell'agire amministrativo, il reperimento di informazione affidabile sotto il profilo giuridico, la tutela della memoria storica dell'ente e il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, alla formazione permanente e allo sviluppo della conoscenza.

Art. 2 - DEFINIZIONE

1. Si intende come Archivio il complesso degli atti, dei documenti e dei dati dell'ente - indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, prodotti, ricevuti, comunque utilizzati e al fine dello svolgimento dell'attività amministrativa, anche strutturati in banche dati o sistemi informativi.

2. L'Archivio fa parte del più ampio sistema documentario dell'ente, che comprende tutte le risorse informative acquisite, trattate e messe a disposizione. I documenti e i dati archivistici, per le loro caratteristiche di autenticità, affidabilità e interdipendenza, seguono, nella loro formazione, naturale sedimentazione e duratura conservazione, i principi della disciplina archivistica, a differenza dei documenti e dei dati di altra natura che possono avere modalità di formazione, trattamento, reperimento e conservazione diverse. Il manuale di gestione conterrà in allegato l'elenco delle banche dati e dei sistemi informativi che trattano dati archivistici.

3. Le informazioni relative al sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali, comprensive delle funzionalità di ricerca, così come l'insieme degli strumenti, nelle loro diverse versioni, che regolano la gestione dell'archivio (regolamento, manuale di gestione, sistema di classificazione, piano di conservazione, elenchi, inventari, banche dati inventariali) costituiscono parte integrante dell'archivio.

4. Fanno parte del patrimonio archivistico anche gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo.

Art. 3 - NATURA DELL'ARCHIVIO

1. Gli archivi e i singoli documenti dell'ente, di cui all'art. 2, sono beni archivistici; obbediscono pertanto alle disposizioni legislative in materia di beni culturali di cui al D.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 4 - SERVIZIO ARCHIVISTICO

1. Si intende per servizio archivistico l'insieme delle attività, delle competenze, delle risorse e dei beni strumentali, volto ad assicurare gli adempimenti previsti in ambito archivistico dalla normativa vigente.

2. Il servizio archivistico ha valenza interna come supporto all'attività amministrativa e una valenza esterna come servizio pubblico di accesso alla documentazione sia per fini amministrativi che storici e culturali.

3. L'archivio storico, come servizio culturale pubblico, ispira la propria attività ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici (Direttiva P CM 27/1/1994) e agli standard di qualità della Regione Emilia Romagna (art. 10 L.R.18/2000)

Art. 5 - UNICITA' DELL'ARCHIVIO

1. L'Archivio, inteso sia come patrimonio documentario, sia come servizio, è da considerarsi come unico, pur nella distinzione delle fasi di vita dei documenti, nonché della loro valenza giuridica e storica, indipendentemente dalle soluzioni organizzative e dalle responsabilità e professionalità individuate come idonee ad assicurare gli adempimenti di legge e l'efficienza e l'efficacia del servizio.

Art. 6 - CONSERVAZIONE

1. L'archivio non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione a soggetti diversi dall'Amministrazione è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

2. Lo scarto di documenti archivistici è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

3. L'archivio di deposito e l'archivio storico non possono essere rimossi senza autorizzazione del soprintendente.
(artt. 21 e 22 del D. lg. 29 ottobre 1999, n. 490).

Art. 7 - CONSULTABILITA'

1. I documenti conservati nell'Archivio storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.lg. 281/1999, che lo diventano dopo settanta anni.

2. Il trattamento di dati personali da parte dell'archivista e degli utenti è regolato dal Codice di deontologia e di buona condotta emanato dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 14 marzo 2001.

3. L'accesso è disciplinato da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 24 della 241/1990, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 58-60 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'ENTE

1. L'Amministrazione, nella figura del suo legale rappresentante o di persona da egli delegata con atto formale è pienamente responsabile della tenuta del proprio archivio, dalla fase della sua formazione, a quella della conservazione permanente e dell'accesso a scopi di studio e ricerca, anche nel caso in cui le modalità di gestione dovessero comportare l'esternalizzazione di determinati servizi, secondo quanto previsto all'art. 10.

2. Ogni azione amministrativa comporta la produzione, la tenuta e la conservazione di documentazione archivistica: ogni ufficio è pertanto responsabile della gestione

documentaria durante lo svolgimento delle proprie attività, secondo le disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 9 - PROFESSIONALITA' ARCHIVISTICA

1. L' Amministrazione riconosce, pur nel concorso di competenze che afferiscono all' Archivio e ne assicurano il buon andamento, la specificità della professionalità archivistica, garantendone l'acquisizione, l'autonomia e l'idoneo inquadramento professionale.

2. Gli archivisti conducono la propria attività nel rispetto del Codice internazionale di deontologia degli archivisti.

Art. 10 - ESTERNALIZZAZIONE

1. In caso di esternalizzazione di determinati servizi o prestazioni, l' Amministrazione sottopone i relativi capitolati d'appalto/contratti/convenzioni all'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica; questi dovranno sempre contenere tra i prerequisiti la professionalità archivistica degli operatori esterni.

2. Il manuale di gestione di cui all'art. 18, dovrà fornire indicazioni sui prerequisiti obbligatori in ordine alle diverse tipologie di servizio.

Art. 11 - STRUMENTI

1. Gli strumenti di cui l'ente si dota per il funzionamento/gestione dell'archivio sono:

Il Regolamento Generale

Il Manuale di gestione

Il Titolario/Sistema di classificazione

Il Piano di conservazione

I Regolamenti per l'accesso

2. Gli strumenti citati costituiscono parte integrante dell'archivio. E' pertanto obbligo del Comune assicurare il recupero e la piena utilizzazione delle loro versioni storiche, quale imprescindibile informazione di contesto della produzione documentaria.

TITOLO II Organizzazione e disposizioni generali

Art. 12 - SUDDIVISIONI DELL' ARCHIVIO

1. L'archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.

2. Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente. Ne fanno parte anche le banche dati, i sistemi informativi o altri repertori informatizzati che acquisiscono, trattano e conservano dati e informazioni utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa .

3. Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.

4. Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, alla conservazione permanente. Nell'Archivio Storico saranno trasferite le future acquisizioni di materiale archivistico dell'Amministrazione Comunale o altri fondi provenienti da enti pubblici soppressi o da privati, sia per acquisto, sia per donazione, o comodato.

Art. 13 - L' ARCHIVIO CORRENTE

1. L 'archivio corrente è organizzato attraverso la realizzazione di un sistema informativo finalizzato alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei dati, documenti, procedimenti ed atti, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e della legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. (art.51)

2. Il sistema informativo prevede il sistema di gestione informatica dei documenti (Protocollo informatico) e il sistema di gestione dei flussi documentali che lo include.

3. Ciascun documento, registrato, classificato e apposta la segnatura di protocollo, deve essere attribuito ad un fascicolo e questo collegato al singolo procedimento cui è eventualmente associato.

4. Ogni fascicolo deve essere assegnato in carico al Responsabile del Procedimento di competenza che ne cura l'incremento, la tenuta e l'invio agli atti.

Art. 14 L' ARCHIVIO DI DEPOSITO

1. L 'archivio di deposito ha sede presso l'edificio di proprietà comunale adiacente alla Residenza Municipale.

2. L' archivio di deposito è funzionalmente sottoposto al Servizio che ne cura l'incremento, l' ordinamento e la consultazione, secondo le modalità procedurali descritte nel manuale di gestione; almeno una volta l'anno il responsabile del servizio provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi ad affari conclusi nell' archivio di deposito.

3. Non sono ammessi depositi di documentazione da parte di singoli uffici o settori presso l'archivio di deposito.

Art. 15 - L' ARCHIVIO STORICO

1. L'archivio storico ha sede presso l'edificio di proprietà comunale adiacente alla Residenza Municipale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a concentrare nella sede tutta la documentazione archivistica da essa prodotta o ad essa affidata che si trovasse depositata altrove, relativa ad affari esauriti da oltre quaranta anni, fatta salva quella che per imprescindibile necessità amministrativa dovesse essere conservata presso gli Uffici competenti.

2. L'archivio storico svolge le funzioni di conservazione, ordinamento, inventariazione del patrimonio documentario; assicura la consultabilità, promuove attività didattiche, divulgative e di ricerca storica, in collaborazione con la Scuola, l'Università e altri istituti di ricerca.

3. Ai sensi dell'art. 11 della L. R. 18/2000, l'archivio storico è un istituto culturale che afferisce all'organizzazione bibliotecaria regionale ed ispira la propria attività agli standard e obiettivi di qualità emanati dalla Regione Emilia-Romagna nonché al principio della cooperazione con altri enti e istituti.

4. Le ricerche di tipo amministrativo, da svolgersi nell'archivio storico ad opera di personale interno all'Amministrazione, vanno comunicate preventivamente al responsabile, con cui si concorderanno tempi e modalità della consultazione.

Art. 16 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO

1. Ai fini della gestione documentaria, l'Amministrazione considera tutti gli uffici afferenti ad un'unica Area Organizzativa Omogenea (A00) (art. 50 del 445/2000).

2. Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo di tipo decentrato che prevede la partecipazione attiva di più uffici utente, ognuno dei quali, tramite un operatore referente noto, è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza.

3. L'Amministrazione deve istituire con deliberazione di Giunta Comunale il Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (Servizio), cui è attribuita la gestione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito attraverso lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 61 del T.U. 445/2000, nonché la gestione dell'Archivio Storico o separata sezione attraverso l'assolvimento delle disposizioni di cui al d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

ART. 17 – RESPONSABILITA'

1. Al Servizio è preposto il Capo Area Amministrativo-Contabile responsabile degli adempimenti di legge.

2. Ai Capi Settore spetta il recepimento e l'attuazione del presente regolamento e del manuale di gestione.

3. La responsabilità della formazione e della tenuta dei fascicoli e dei singoli documenti dell'archivio corrente, nonché dei sistemi informativi di cui all'art. 8, comma 2, fa capo ai funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi, che adottano le procedure e gli strumenti stabiliti dal manuale di gestione, con il coordinamento e il supporto del Servizio.

4. La gestione dell'archivio, attraverso l'assolvimento delle disposizioni di cui al T.U. 490/1999, fa capo al Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile.

Art. 18 - MANUALE DI GESTIONE

Le disposizioni del Titolo II del presente Regolamento generano procedure definite univocamente dal manuale di gestione, ai sensi dell'art.5 del DPCM 31 ottobre 2000.

29 maggio 2003

Bozza 4 (versione "integrata" corrente-storico)

Giampiero Romanzi (Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna)

REGOLAMENTO PER GLI ARCHIVI COMUNALI

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1 FUNZIONE DELL'ARCHIVIO.

Ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e del d.P.R. 445 28 dicembre 2000, l'Amministrazione Comunale di...individua nell'Archivio, una funzione essenziale per garantire la certezza, la semplificazione e la trasparenza dell'agire amministrativo, il reperimento dell'informazione, la salvaguardia della memoria storica dell'ente e il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, alla formazione permanente e allo sviluppo della conoscenza.

Art. 2 CHE COS'E' L'A.

1. Si intende come Archivio il complesso degli atti, dei documenti e dei dati dell'ente - indipendentemente dal supporto su cui sono registrati - prodotti, ricevuti, formati e/o conservati al fine dello svolgimento dell'attività amministrativa. Vi rientrano pertanto anche le banche dati e/o i sistemi informativi gestiti dall'ente per le proprie finalità.

2. Le informazioni relative al sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali, comprensive delle funzionalità di ricerca, costituiscono parte integrante dell'archivio.

3. Fanno parte dell'Archivio anche gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo.

L'Archivio fa parte del più ampio sistema documentario dell'ente, che comprende tutte le risorse informative acquisite, trattate e messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività amministrativa. I documenti archivistici, per le loro caratteristiche di autenticità, affidabilità e interdipendenza, seguono, nella loro formazione, naturale sedimentazione e duratura conservazione, i principi della disciplina archivistica, a differenza dei documenti di altra natura che possono avere (avranno) modalità di formazione, trattamento, reperimento e conservazione diverse

ALTERNATIVA:

L'A. è costituito da:

- il complesso dei docc.....
- i sistemi informativi e le banche dati formati e gestiti al fine dell'attività amministrativa
- Le informazioni e le procedure del sistema di gestione informatica dei documenti
- L'insieme degli strumenti, nelle loro diverse versioni, che regolano la gestione dell'a. (manuale di gestione, piano di classificazione e di conservazione, regolamento, inventari, banche dati inventariali...)

Art. 3 NATURA DELL'A.

Gli archivi e i singoli documenti dell'ente sono beni archivistici ed obbediscono pertanto alle disposizioni legislative in materia di beni culturali di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. (citare esplicitamente la demanialità/inalienabilità? e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico)

Art. 4 L' A.COME SERVIZIO

1. Si intende per servizio archivistico l'insieme delle attività, delle competenze, delle risorse e dei beni strumentali, volto ad assicurare gli adempimenti previsti in ambito archivistico dalla normativa vigente.

2. Il servizio archivistico ha valenza interna come supporto all'attività amministrativa e una valenza esterna come servizio pubblico di accesso alla documentazione sia per fini amministrativi che storici e culturali.

3. L'A. Storico, come servizio culturale pubblico, ispira la propria attività ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici (Direttiva PCM 27/1/1994) e agli standard di qualità della Regione Emilia Romagna (art. 10 L.R.18/2000)

Art. 5 UNICITA' DELL'A.

L'Archivio, inteso sia come patrimonio documentario, sia come servizio, è da considerarsi come unico, pur nella distinzione delle fasi di vita dei documenti, nonché della loro valenza

sia giuridica che storica, indipendentemente dalle soluzioni organizzative e dalle responsabilità e professionalità individuate come idonee ad assicurare gli adempimenti di legge e l'efficienza e l'efficacia del servizio.

Art. 6 CONSULTABILITA' dell'A.

1. I documenti conservati nell'A. storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati, relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. (Cit. 281/99 e il Codice di deontologia)
2. Il servizio di consultazione a scopi storici, anche dell'a.corrente e di deposito, è disciplinato da apposito Regolamento.
3. Accesso per motivi amm.vi 241/90 (apposito regolamento per l'accesso)

Art. 7 RESPONSABILITA' INTEGRALE DELL'ENTE SULL'A. (integrale: tutto l'ente su tutto l'a.)

1. L'Amministrazione è pienamente responsabile della tenuta del proprio archivio, dalla fase della sua formazione, a quella della conservazione permanente e dell'accesso a scopi di studio e ricerca, anche nel caso in cui le modalità di gestione dovessero comportare l'esternalizzazione di determinati servizi, secondo quanto previsto all'art.9.
2. Ogni azione amm.va comporta la produzione, la tenuta e la conservazione di documentazione archivistica: ogni ufficio è pertanto chiamato ad esercitare una corretta e attenta prassi di gestione documentaria durante lo svolgimento delle proprie attività, secondo le disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 8 LA PROFESSIONALITA' A.CA

1. L'Amministrazione riconosce, pur nel concorso di competenze che afferiscono all'Archivio e ne assicurano il buon andamento, la specificità della professionalità archivistica, garantendone l'acquisizione, l'autonomia e l'idoneo inquadramento (o qualificazione) professionale.
2. Gli archivisti dell'A.ne conducono la propria attività nel rispetto del Codice internazionale di deontologia degli archivisti.

Art. 9 ESTERNALIZZAZIONE

In caso di esternalizzazione di determinati servizi o prestazioni, l'A.ne sottopone i relativi capitolati d'appalto/contratti/convenzioni all'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica.

Essi dovranno sempre contenere tra i prerequisiti la professionalità archivistica degli operatori esterni.

Il manuale di gestione di cui all'art. 18, dovrà fornire indicazioni sui requisiti obbligatori in ordine alle diverse tipologie di servizio/prestazione

(ESEMPIO:

- *curriculum della ditta*
- *curriculum degli archivisti/del responsabile di progetto*
- *garanzie in ordine 1) alla conservazione (nel caso di deposito esterno) sia statiche (ambienti, sistemi di sicurezza, antincendio, ecc.) che dinamiche (avviso preventivo di eventuali spostamenti, previa autorizzazione SAER, proprietà dei db e uso delle procedure in caso di informatizzazione) 2) alla movimentazione (integrità dei fascicoli, divieto di riclassificazione dei*

- documenti) 3) all'accesso (gratuità al pubblico, regolamento di sala, adempimenti privacy)*
-)

Art. 10 STRUMENTI

1. Gli strumenti di cui l'ente si dota per il funzionamento/gestione dell'A. sono:
 - Il Regolamento Generale
 - Il Manuale di gestione
 - Il Titolario /Sistema di classificazione
 - Il Piano di conservazione
 - L'inventario degli archivi storici
 - Il Regolamento per la consultazione a fini storici (comprensivo dell'A.storico, di deposito, corrente – art.108/490)
2. Gli strumenti citati costituiscono parte integrante dell'archivio. E' pertanto obbligo del Comune assicurare il recupero e la piena utilizzazione delle loro versioni storiche, quale imprescindibile informazione di contesto della produzione documentaria.
3. L'adozione degli strumenti è subordinata all'autorizzazione del soprintendente.

TITOLO II

Organizzazione e disposizioni generali

Art.11 SUDDIVISIONI DELL'A.

1. L'archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.
2. Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente. Ne fanno parte anche le banche dati, i sistemi informativi o altri repertori informatizzati che acquisiscono, trattano e conservano dati e informazioni utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa
3. Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.
4. Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e dai fondi aggregati¹ e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, alla conservazione permanente. Nell'Archivio Storico saranno trasferite le future acquisizioni di materiale archivistico dell'Amministrazione Comunale o altri fondi provenienti da enti pubblici soppressi o da privati, sia per acquisto che per donazione, o comodato.

Art 12. CONSERVAZIONE DELL'A.

¹

La dicitura "e dai fondi aggregati" può essere inserita nel testo solo in caso di effettiva presenza di questi ultimi.

1. L'archivio non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione a soggetti diversi dall'Amministrazione è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

2. Lo scarto di documenti archivistici è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

3. L'archivio di deposito e l'archivio storico non possono essere rimossi senza autorizzazione del soprintendente.

(artt. 21e 22 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, 490).

Art. 13 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO

1. Ai fini della gestione documentaria, l'Amministrazione considera tutti gli uffici (ed eventualmente le Istituzioni) afferenti ad un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) (art. 50 del 445).

2. Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo di tipo decentrato che prevede la partecipazione attiva di più uffici utente, ognuno dei quali, tramite un operatore referente noto, è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza. (IN CASO DI ASSETTO DISTRIBUITO)

3. L'A.ne ha istituito (con delibera...) il Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (Servizio), cui è attribuita la gestione dell'a. corrente e dell'a. di deposito attraverso lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 61 del T.U. 445/2000, nonché la gestione dell'Archivio Storico o separata sezione attraverso l'assolvimento delle disposizioni di cui al T.U. 490/1999.) (SCENARIO 1)

4. La gestione dell' Archivio Storico o separata sezione, attraverso l'assolvimento delle disposizioni di cui al T.U. 490/1999, fa capo a... (OPZIONI Biblioteca Comunale, Settore/Servizio Cultura ecc.) (SCENARIO 2)

Art. 14 RESPONSABILITÀ

1. Al Servizio è preposto un dirigente/funziionario (il dirigente del Settore/Area...SCENARIO 1) responsabile degli adempimenti di legge.

2. Ai Dirigenti spetta il recepimento e l'attuazione del presente regolamento e del manuale di gestione (quando non vi sia una responsabilità diretta sulla gestione di basi/banche dati: Anagrafe, Contabilità, ecc.)

3. La responsabilità della formazione e della tenuta dei fascicoli e dei singoli documenti dell'archivio corrente, nonché dei sistemi informativi di cui all'art. 8, comma 2, fa capo ai funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi o dei sistemi informativi, che adottano le procedure e gli strumenti stabiliti dal manuale di gestione, con il coordinamento e il supporto del Servizio.

4. All'a. storico è preposto il bibliotecario (il resp, dell'ufficio cultura...SCENARIO 2)

Art. 15 L'A. CORRENTE

1. L'a. corrente è organizzato attraverso la realizzazione di un sistema informativo finalizzato alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei dati, documenti, procedimenti ed atti, in conformità alle disposizioni

del dpr 445/2000 e della legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. (ART.51)

2. Il sistema informativo prevede il sistema di gestione informatica dei documenti (Protocollo informatico) e il sistema di gestione dei flussi documentali che lo include.

3. Ciascun documento, registrato, classificato e apposta la segnatura di protocollo, deve essere attribuito ad un fascicolo e questo collegato al singolo procedimento cui è eventualmente associato.

4. Ogni fascicolo deve essere assegnato in carico a un funzionario (che ne cura l'incremento, la tenuta e l'invio agli atti presso il Servizio...)

Art. 16 - L'A. DI DEPOSITO

1. L'Archivio di deposito ha sede in.....

2. L'A. di deposito è funzionalmente sottoposto al Servizio che ne cura l'incremento, l'ordinamento e la consultazione, secondo le modalità procedurali descritte nel manuale di gestione (Almeno una volta l'anno il responsabile del servizio provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi ad affari conclusi nell'archivio di deposito)

3. Non sono ammessi depositi di documentazione da parte di singoli uffici o settori presso l'a. di deposito..

Art. 17 L'A. STORICO

1. L'Archivio Storico ha sede in

L'Amministrazione Comunale si impegna a concentrare nella sede tutta la documentazione archivistica da essa prodotta o ad essa affidata che si trovasse depositata altrove, relativa ad affari esauriti da oltre quaranta anni, fatta salva quella che per imprescindibile necessità amministrativa dovesse essere conservata presso gli Uffici competenti.

2. L'Archivio Storico svolge le funzioni di conservazione, ordinamento, inventariazione del patrimonio documentario; assicura la consultabilità, promuove attività didattiche, divulgative e di ricerca storica, in collaborazione con la Scuola, l'Università e altri istituti di ricerca

3. Ai sensi dell'art. 11 della L. R. 18/2000, l'Archivio Storico è un istituto culturale che afferisce all'organizzazione bibliotecaria regionale ed ispira la propria attività agli standard e obiettivi di qualità emanati dalla Regione Emilia-Romagna nonché al principio della cooperazione con altri enti e istituti².

4. Le ricerche di tipo amministrativo, da svolgersi nell'Archivio Storico ad opera di personale interno all'Amministrazione, vanno comunicate preventivamente al responsabile, con cui si concorderanno tempi e modalità della consultazione.

² Per quanto concerne gli archivi comunali del territorio provinciale bolognese, il contenuto dell'articolo può essere integrato come segue: "nella prospettiva della realizzazione di un sistema archivistico provinciale".

Art. 18 MANUALE DI GESTIONE

Le disposizioni del Titolo II del presente Regolamento generale generano procedure definite univocamente dal manuale di gestione, ai sensi...., reso pubblico c/o (sito Internet)